



# Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE  
E S.A.

Roma, li 09.06.1994

SERV. GG.CC.  
DIV. BIL. E AA.VV.  
SEZIONE IV

PROT. N. 203355/3012

CIRCOLARE N.5

- AL COMANDANTE DELLE SCUOLE  
CENTRALI ANTINCENDI  
ROMA-CAPANNELLE
- AL DIRETTORE DEL CENTRO STUDI  
ED ESPERIENZE  
ROMA-CAPANNELLE
- AI COMANDANTI PROVINCIALI DEI  
VV.F.  
LORO SEDI
- AL COMANDANTE DELLA COLONNA  
MOBILE CENTRALE  
PASSO CORESE-RIETI
- AGLI ISPETTORI REGIONALI E  
INTERREGIONALI DEI VV.F.  
LORO SEDI
- AGLI ISPETTORI AEREOPORTUA-  
LI E PORTUALI DEI VV.F.  
LORO SEDI
- AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA  
LORO SEDE
- ALLA RAGIONERIA CENTRALE  
PRESSO IL MINISTERO DEL -  
L'INTERNO -  
S E D E

e, p.c.

OGGETTO: Assicurazione contro gli infortuni del personale volonta-  
rio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - rivaluta -  
zione massimali.



# Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

- 2 -

Con decreto del Ministro dell'Interno n. 30266/3012 emesso in data 19 agosto 1993 di concerto con il Ministro del Tesoro, registrato alla Corte dei Conti il 12 marzo 1994 - registro 1 Interno - foglio 98 avente efficacia dal 1 gennaio 1994, sono stati rivalutati i massimali relativi all'assicurazione contro gli infortuni del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

- 1 - Per gli infortuni occorsi in servizio e le infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio dal personale volontario, che abbiano dato luogo ad inabilità permanente assoluta, ad inabilità permanente parziale o a decesso, sono stabiliti i seguenti massimali per l'indennizzo in capitale:

- 1.1 CASO DI INABILITA' PERMANENTE ASSOLUTA L. 100.000.000=

- 1.2 CASO DI INABILITA' PERMANENTE PARZIALE:

il massimale stabilito nel precedente punto 1.1 per il caso di inabilità permanente assoluta è rapportato, ai fini della determinazione dell'ammontare dei relativi indennizzi, alle percentuali di cui alla tabella 1 allegata al D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, stabilita per la liquidazione dell'equo indennizzo concesso a favore degli impiegati civili dello Stato che, per infermità contratte per causa di servizio, abbiano riportato una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A e B annesse al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 354.

Il massimale è ridotto del 50 per cento se l'infortunato al momento dell'evento denunciato è superiore a cinquant'anni di età.

NB 1



# Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

- 3 -

Cateqoria	Percentuali tab.1		Importo
	D.P.R.	3.5.1957 n.686	
Tab. A 2	92	95% 44.514,03	L. 295.000.000
3	75	78% 38.734,27	" 78.000.000
4	61	64% 31.503,87	" 61.64.000.000
5	44	47% 22.724,10	" 44.47.000.000
6	27	30% 13.944,34	" 27.30.000.000
7	12	15% 6.197,48	" 12.15.000.000
8	6	9% 3.098,74	" 6.9.000.000
Tab. B		3% 1.549,37	" 3.000.000

- 1.3 - CASO DI MORTE:

a) al coniuge superstite, semprechè non sia stata pronunciata sentenza di annullamento del matrimonio ovvero di separazione passata in giudicato addebitabile allo stesso, L. 50.000.000;

b) per ogni figlio convivente a carico L. 10.000.000 fino ad un massimale di L. 50.000.000;

c) in mancanza del coniuge avente diritto, L. 50.000.000 per un solo figlio, aumentate di L. 10.000.000 per ogni altro figlio, fino ad un massimo di L. 100.000.000;

d) in mancanza di coniuge e di figli, per ogni genitore Lire 20.000.000.

- 2 - Per gli infortuni occorsi in servizio e le infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio dal personale volontario, che abbiano dato luogo ad inabilità temporanea assoluta, è stabilita la seguente indennità giornaliera:

- Collaboratore Tecnico Antincendi	Liv. VII	L.	86.000
- Capo Reparto e Vice Capo Reparto	" VI	"	80.000
- Capo Squadra	" VI	"	77.000
- Vigile del Fuoco	" V	"	70.000



# Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

- 4 -

Tale indennità viene corrisposta dal giorno successivo a quello in cui si è verificato lo stato di inabilità fino a quello in cui da parte della Commissione Medica Ospedaliera sarà stata riconosciuta la riacquistata idoneità al soccorso e agli altri servizi di istituto.

In analogia a quanto disposto dall'art. 46 della legge 13 maggio 1961, n. 469, qualora il periodo di inabilità temporanea assoluta sia inferiore, a 90 giorni, il riconoscimento della riacquistata abilità potrà essere effettuato dal sanitario del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Al personale volontario che per legge, regolamento o altro atto amministrativo o per contratto sia individuale che collettivo abbia comunque diritto a percepire, durante il tempo trascorso nello stato di inabilità temporanea assoluta, un trattamento economico gravante sul datore di lavoro o sulle amministrazioni o enti di cui all'articolo 14 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, o su enti di previdenza ed assistenza obbligatoria di diritto pubblico, l'indennità giornaliera di cui al presente articolo è ridotta di un importo pari al trattamento economico predetto.

E' tuttavia fatto salvo, a favore del medesimo personale, il diritto ad una quota di detta indennità pari ad un quinto dell'indennità giornaliera prevista.

- 3 - Ai fini della liquidazione, a favore degli aventi diritto, degli indennizzi e delle indennità corrispondenti ai massimali assicurativi di cui sopra dovrà essere prodotta, oltre al processo verbale della competente Commissione Medica Ospedaliera, attestante il riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, la seguente documentazione in carta semplice:



# Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

- 5 -

## 3.1 - IN CASO DI INABILITA' PERMANENTE ASSOLUTA O PARZIALE

- certificato di nascita e di residenza in data non anteriore a 3 mesi dell'infortunato;
- codice fiscale del medesimo.

## 3.2 - IN CASO DI MORTE

- a) per l'indennizzo dovuto al coniuge superstite:
- a.1 - certificato di morte dell'infortunato;
  - a.2 - certificato di matrimonio dello stesso;
  - a.3 - certificato di nascita e di residenza in data non anteriore a 3 mesi del coniuge superstite;
  - a.4 - atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva del predetto, resa e sottoscritta dal coniuge superstite ai sensi dell'art. 4 della Legge 4 Gennaio 1968, n.15, comprovante lo stato di famiglia alla data del decesso dell'infortunato e dal quale risulti che non è stata pronunciata sentenza di annullamento del matrimonio, ovvero di separazione giudiziale addebitabile al coniuge beneficiario dell'indennizzo;
  - a.5 - codice fiscale del coniuge superstite;
- b) - per l'indennizzo dovuto ai figli conviventi a carico concorrenti con il coniuge superstite, oltre alla certificazione elencata nella precedente lettera a), dovranno essere prodotti i seguenti documenti:
- b.1 - L'atto di notorietà o la dichiarazione sostitutiva del predetto, di cui alla lettera a.4) deve essere integrata con la precisazione che l'infortunato ha lasciato figli conviventi a carico;
  - b.2 - certificato di nascita dei figli conviventi a carico;
  - b.3 - certificato di residenza di ciascun figlio;
  - b.4 - codice fiscale di ciascun figlio;
  - b.5 - per i figli minori degli anni 18 e per gli interdetti o gli inabilitati occorre l'atto di nomina del rappresentante legale con quietanza del quale dovrà essere effettuato il pagamento dell'indennizzo.



# Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

- 6 -

- c) - per l'indennizzo dovuto ai figli conviventi a carico in mancanza del coniuge superstite, oltre alla documentazione di cui ai punti a.1, b.2, b.3, b.4 occorre:
- c.1 - certificato di morte del genitore o copia autenticata della sentenza di annullamento del matrimonio o di separazione personale addebitabile allo stesso
  - c.2 - atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva del predetto, resa e sottoscritta dai figli, ai sensi dell'articolo 4 della Legge 4 Gennaio 1968, n. 15, comprovante lo stato di famiglia alla data del decesso dell'infortunato e con la precisazione che lo stesso ha lasciato figli conviventi a carico;
  - c.3 - per i figli minori degli anni 18 e per gli interdetti o gli inabilitati occorre l'atto di nomina del rappresentante legale, con quietanza del quale dovrà essere effettuato il pagamento dell'indennizzo.
- d) - per l'indennizzo ai genitori, in mancanza di coniuge e di figli conviventi a carico:
- d.1 - certificato di morte dell'infortunato;
  - d.2 - certificato di nascita dei genitori;
  - d.3 - certificato di residenza dei predetti in data non anteriore a 3 mesi;
  - d.4 - certificato di esistenza in vita degli stessi;
  - d.5 - atto di notorietà o dichiarazione sostitutiva del predetto, resa e sottoscritta dai genitori, ai sensi dell'art. 4 della Legge 4 gennaio 1968, n.15 comprovante lo stato di famiglia alla data del decesso dell'infortunato;
  - d.6 - codice fiscale di ciascuna parte.



# Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

- 7 -

## 3 - IN CASO DI INABILITA' TEMPORANEA ASSOLUTA

- certificazione di nascita e residenza di data non anteriore a 3 mesi dell'infortunio;
- dichiarazione personale sostitutiva dell'atto di notorietà resa e sottoscritta, ai sensi dell'art. 4 Legge 4 Gennaio 1968, numero 15, attestante che l'interessato, durante il periodo di tempo trascorso nello stato di inabilità temporanea assoluta, non ha fruito, a qualsiasi titolo, di alcun trattamento economico da parte di enti, istituti o privati;
- qualora l'interessato abbia fruito, durante il periodo di inabilità temporanea assoluta, di un qualsiasi trattamento economico, l'ammontare dei relativi emolumenti dovrà risultare da dichiarazione rilasciata dagli stessi enti, istituti o privati, ai quali hanno fatto carico gli emolumenti stessi;
- dichiarazione del Sanitario del Comando Provinciale dei VV.F. dal quale risulti la data di riacquistata idoneità al servizio se il periodo di inabilità temporanea assoluta è inferiore a 90 giorni; oppure il verbale della C.M.O. mod.B o certificato di idoneità della C.M.O. se tale periodo è superiore a 90 giorni;
- tabella di liquidazione compilata conformemente al modello allegato alla circolare;
- codice fiscale dell'infortunato.

Si resta in attesa di un cenno di assicurazione.

IL DIRETTORE GENERALE  
(PASTORELLI)

SS/pen

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO di \_\_\_\_\_

Tabella di liquidazione dell'indennità giornaliera d'infortunio, per inabilità temporanea assoluta riconosciuta dipendente da causa di servizio dalla competente Commissione Medico Ospedaliera con processo verbale n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ dovuta al vigile volontario discontinuo nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Periodo di inabilità temporanea assoluta			Importo giornaliero indennità infortunio	Importo giornaliero indennità infortunio ridotto ad 1/5	IMPORTO COMPLESSIVO
dal	al	n. giorni			
<p><u>DA DETRARRE</u> trattamento economico percepito dal vigile discontinuo durante il periodo trascorso nello stato di inabilità temporanea assoluta.....L.</p>					
<p>TOTALE L.</p>					

....., 11

IL COMANDANTE PROVINCIALE  
DEI VIGILI DEL FUOCO